

---

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
***sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione***  
(del 11 marzo 2013)

---

Il **Municipio di Muralto**,

*visti:*

- > la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 01.06.2010
- > il relativo Regolamento (RLear) del 16.03.2011
- > la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24.03.2004
- > l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28.02.2007
- > il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa)

e richiamati gli artt. 192 LOC, art. 44 RALOC

**ORDINA :**

**I. DISPOSIZIONI GENERALI**

**art. 1 Oggetto**

La presente Ordinanza disciplina le competenze del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre Leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

**art. 2 Definizioni**

Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

## **II. COMPETENZE DEL MUNICIPIO**

### **art. 3 Competenze decisionali**

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazioni di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear, artt. 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03:00 e le ore 05:00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- l) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- m) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv.1 Lear).

#### **art. 4 Competenze di controllo delegate**

Il Municipio, tramite la propria Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear).

#### **art. 5 Altri compiti**

In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni il Municipio e per esso la Polizia comunale e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

### **III. APERTURA E CHIUSURA**

#### **art. 6 Notifica**

<sup>1</sup>Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

<sup>2</sup>Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

<sup>3</sup>Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

#### **art. 7 Locali notturni**

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19:00 e devono chiudere entro le ore 03:00.

## **art. 8 Deroga**

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

<sup>2</sup>Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire alla Polizia comunale con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

<sup>3</sup>La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

<sup>4</sup>Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01:00.

## **IV. DISPOSIZIONI VARIE**

### **art. 9 Mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico**

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

In caso di perturbamento dell'ordine pubblico il Municipio può imporre al gerente l'esecuzione di un servizio di sicurezza esterno/interno a proprie spese.

### **art. 10 Richieste di permessi speciali**

Le richieste di permessi speciali devono pervenire alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

### **art. 11 Rispetto della quiete**

<sup>1</sup>Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi e alla quiete pubblica.

<sup>2</sup>Dopo le ore 23:00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna.

Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo.

> **Eventi manifestazioni e intrattenimenti musicali**

**art. 12 In generale**

<sup>1</sup>Il regolare svolgimento nell'esercizio di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione dello stesso presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica e ambientale.

<sup>2</sup>L'organizzazione occasionale nell'esercizio di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) soggiace ad autorizzazione municipale.

**art. 13 Autorizzazioni e permessi speciali**

<sup>1</sup>La richiesta di autorizzazione per eventi occasionali e permessi speciali deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, con un preavviso di 10 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero degli avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

<sup>2</sup>La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

<sup>3</sup>L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

<sup>4</sup>Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio; tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

**V. TASSE**

**art. 14 Tassa deroga d'orario (art. 100 RLear)**

<sup>1</sup>La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 50.-- per ora.

<sup>2</sup> Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

### **art. 15 Tassa permessi speciali**

<sup>1</sup>La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.--.

<sup>2</sup>In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi ideali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

### **art. 16 Tassa di controllo**

<sup>1</sup>Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'Autorità.

Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 80.-- all'ora.

<sup>2</sup>La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

### **art. 17 Spese e tasse di cancelleria**

Per le spese e i lavori di cancelleria e altri atti (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa da fr. 1.-- a fr. 500.-- a seconda dell'impegno richiesto.

## **VI. SANZIONI**

### **art. 18 Multe**

<sup>1</sup>Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 della presente Ordinanza).

<sup>2</sup>La procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dagli artt. 145 e segg. LOC.

<sup>3</sup>Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

### **art. 19 Revoca**

<sup>1</sup>I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni inveritiere;
- b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

<sup>2</sup>La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

## **VII. DISPOSIZIONI FINALI**

### **art. 20 Contenzioso**

<sup>1</sup>Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

### **art. 21 Altre norme**

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

### **art. 22 Abrogazione e entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici del 04.02.1997 ed entra in vigore il 01.04.2013, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 127 del 11.3.2013)

IL MUNICIPIO

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12 ed il 28 marzo 2013.